

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3031

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1991

Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di degrado cui sono giunte le istituzioni e la forte spinta di rinnovamento che promana dall'opinione pubblica impongono di dare celermente avvio ad una profonda riforma dello stato; tuttavia, non può essere questo Parlamento, eletto ormai da oltre quattro anni e non più rispecchiante la realtà del Paese, anche alla luce delle profonde modificazioni politiche nel frattempo emerse, a darvi attuazione, troppo elevato essendo il rischio di mancanza di sintonia fra i rappresentanti ed i rappresentati: l'imminenza del rinnovo del Parlamento è l'occasione propizia perchè le forze politiche delineino chiaramente le loro proposte in ordine alle modifiche istituzionali e le

presentino al corpo elettorale, di modo che le nuove Camere possano concretamente darvi attuazione confortate dal consenso loro manifestato dai cittadini elettori.

Tuttavia, questo residuo scorcio di legislatura può proficuamente essere utilizzato al fine di attuare quelle riforme non già sostanziali, bensì a carattere propedeutico che valgano a mettere in grado il nuovo Parlamento di meglio operare fin dall'inizio della prossima legislatura: fra tali riforme, è certo da annoverarsi una modificazione delle norme elettorali. Essa tuttavia, per una evidente norma di correttezza, essendo ormai già di fatto aperta la campagna elettorale, non dovrà sconvolgere le regole esistenti, ma mirare unicamente ad una

loro razionalizzazione; strumento opportuno in tale senso appare l'adozione di una soglia minima percentuale per l'accesso alla ripartizione dei seggi della Camera dei deputati.

Occorre però che tale soglia non costituisca un impedimento di fatto assoluto a che l'una o l'altra delle forze politiche possa accedere alla rappresentanza parlamentare: proposte che operassero in tale senso urterebbero contro i dettati costituzionali sanciti dall'articolo 49, nullificando il diritto dei cittadini di «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

È pure da rilevare che tale riforma deve essere rispettosa di un giusto equilibrio tra Camera e Senato, alla luce degli articoli 55, 56, 57 e 70 della Costituzione ed evitare fratture di carattere geografico della rappresentanza, come accadrebbe se si proponesse uno sbarramento non già basato su una soglia su base nazionale ma differenziata geograficamente, al solo scopo, magari, di escludere o rendere difficoltosa l'elezione di deputati che si riconoscano in formazioni politiche di notevole consistenza pur se non omogenee quanto a diffusione territoriale: non si dimentichi, al proposito, che il sistema elettorale adottato nella Repubblica federale di Germania, più volte citato a modello per ciò che concerne lo sbarramento, prevede che accedano alla

Camera bassa non solo le liste che abbiamo ottenuto un minimo del cinque per cento dei voti su base nazionale, ma anche quelle che ottengano la maggioranza, anche solo relativa in almeno tre collegi: pur nella considerazione che tale norma si applica ad un sistema basato su collegi uninominali e non su circoscrizioni elettorali più ampie, appare evidente la *ratio* che mira a non operare discriminazioni a carattere territoriale; mentre una tale discriminazione potrebbe, fra l'altro, condurre all'aberrante situazione di vedere rappresentate forze politiche di consistenza minima, grazie a sistemi di apparentamento, e di evitare l'accesso alla rappresentanza di forze ben più consistenti solo perchè prive non già del consenso degli elettori ma di una linea politica ambivalente che consenta loro collegamenti anche solo di comodo.

Proprio per evitare tale fattispecie, appare opportuno limitare la possibilità di collegamento alle sole forze già presenti in Parlamento. Dalle considerazioni su esposte scaturisce, onorevoli senatori, un disegno di legge che, mirando non già ad esclusioni faziose e partigiane, ma solo a dare maggiore efficienza ed operatività al nuovo Parlamento, si pone nel pieno rispetto del pluralismo che ha sempre caratterizzato il sistema politico italiano ed in linea con i principi ispiratori della Costituzione repubblicana.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale, fra le liste concorrenti che abbiano conseguito, anche mediante collegamenti, un numero di voti non inferiore al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi.

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 16 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. - 1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 15, i partiti politici od i gruppi politici organizzati possono depositare una dichiarazione con la quale impegnandosi ad operare per fini di politica generale consimili manifestano l'intenzione di operare un collegamento fra le liste elettorali.

2. Ciacun partito o gruppo può aderire ad una sola dichiarazione di collegamento.

3. Il collegamento potrà effettuarsi solo da parte dei partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nelle legislature precedenti anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».

## Art. 3.

1. All'articolo 77 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) del primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e trasmette immediatamente, mediante corriere speciale, in plico sigillato, l'estratto del verbale riportante le cifre elettorali conseguite dalle diverse liste; indi sospende le operazioni sino alla comunicazione di cui all'articolo 77-bis»;

b) al numero 2) del primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi tra liste, singole o collegate, in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'articolo 1, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista».

## Art. 4.

1. Dopo l'articolo 77 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti di cui al numero 1) dell'articolo 77, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni ed accerta quali liste e quali gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 16-bis abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 5 per cento dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) dell'articolo 76; comunica successivamente agli Uffici circoscrizionali quali liste e quali gruppi di liste abbiano raggiunto tale requisito».

## Art. 5.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 83 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente:

«L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di cui all'articolo 77, procede al riparto dei seggi non attribuiti tra le liste, singole o collegate, che abbiano il requisito di cui al secondo comma dell'articolo 1. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni; divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale».